

SEMINARIO DI FORMAZIONE IN ETICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

APPUNTI

(a cura del dott. Giancarlo Barra - Segretario Generale della Federazione DIRPUBBLICA)

"PORRO' LA MIA LEGGE NEL LORO ANIMO E LA SCRIVERÒ SUL LORO CUORI" (Gr 31, 33).

San Paolo, Lettera ai Galati: 3, 19 Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni



<http://www.treccani.it/vocabolario/etica/>

Etica

Vocabolario on line

Ètica s. f. [dal lat. *ethica*, gr. ἠθικά, neutro pl. dell'agg. ἠθικός: v. etico¹]. – Nel linguaggio filosofico, ogni **dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo**, soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso sé stessi e verso gli altri, e quali i criteri per giudicare sulla moralità delle azioni umane: *e. socratica*, *e. edonistica*, *e. kantiana*, *e. utilitaristica*, *e. nietzschiana*; *Etica Nicomachea* e *Etica Eudemea*, titoli di due opere morali di Aristotele. **In senso più ampio, complesso di norme morali e di costume che identificano un preciso comportamento nella vita di relazione con riferimento a particolari situazioni storiche:** *e. greca*, *e. cristiana*; *e. protestante*, quella che, secondo le tesi del sociologo tedesco Max Weber (1864-1920), avrebbe informato in Europa lo spirito del capitalismo dopo il 16° sec. nei paesi protestanti, o fra le sette protestanti all'interno dei paesi cattolici (si tratterebbe di un'etica razionalistica che assegna fini essenzialmente mondani, quali l'impegno, il lavoro, la riuscita, e soprattutto l'accumulazione metodica della ricchezza). **In partic., e. professionale, l'insieme dei doveri strettamente inerenti alle attività professionali svolte nella società.**

Perché si parla di etica? Qual è l'esigenza?

L'esigenza è quella di scongiurare la morte e tutto ciò che immediatamente o indirettamente conduce alla morte. Morte fisica o morte spirituale? La morte è il danno maggiore per l'Uomo perché non ha certezze nel campo della sua esistenza, sperimenta il fenomeno mortale ma lo ripudia perché esso disconosce e contraddice la sua esigenza d'eternità. La morte è un fenomeno fisico? Non per l'Uomo, Essa è l'unica manifestazione del trascendente che è percettibile dai sensi, senza entrare in trance, senza avere visioni o manifestazioni ultrasensoriali. Ogni individuo vede la morte e la tocca con le proprie mani quando questa compie la sua opera negli altri esseri viventi, ma non vede la propria. Ma esiste la morte? E perché parliamo di morte se non è altro che la distruzione di un corpo? Perché l'Uomo non è un corpo e basta, c'è dell'altro e siccome del trascendente l'Uomo fa solo esperienza della morte degli altri, in realtà egli teme e rifiuta la sua distruzione, perché non ha certezze! Il concetto di Fede fonda la sua esistenza sull'incertezza; la certezza non ha bisogno della Fede. Tanto è vero che, nella sensibilità cristiana, Fede e Speranza sono due virtù (teologali) inutili dopo la morte; l'unica che resterà (delle tre) sarà la Carità (la più grande, secondo San Paolo¹). Ora, però, quest'Uomo, cieco dalla nascita, che dal concepimento avverte l'olezzo della morte si aggrappa nel suo buio a qualcosa che (dal concepimento) sa che esiste: la Giustizia. Da questa esigenza che allontana o scongiura o procrastina la morte deriva l'organizzazione sociale e, quindi, anche i pubblici uffici.

L'Etica come comportamento.

Quando si parla di etica come comportamento è impossibile escludere l'interferenza del convincimento religioso. Gli stessi concetti liberali e laici della Rivoluzione Francese², *Liberté, Égalité, Fraternité*, che rappresentano dei valori così grandi da travalicare i confini della Francia ed assurgere a simboli di portata e rilevanza universali, sono abbondantemente contenuti nella Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento). Ciò che potremmo definire la Proto-Costituzione Italiana è quella redatta al termine della Repubblica Romana del 1849, i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
- II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
- III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
- IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.
- V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
- VI. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
- VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.
- VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le garantigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

¹ San Paolo - 1a lettera ai Corinzi, 13,13: "Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!".

² *Liberté, Égalité, Fraternité* è il motto nazionale della Repubblica Francese.

La prima parola del motto repubblicano, *Libertà*, fu all'inizio concepita secondo l'idea liberale. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1795) la definiva così: «La libertà consiste nel potere di fare ciò che non nuoce ai diritti altrui». «Vivere liberi o morire» fu un grande motto repubblicano. Sotto il governo di Maximilien de Robespierre, detto del Terrore (Terreur), divenne famoso il motto: «Nessuna libertà per i nemici della libertà».

Uguaglianza. secondo termine del motto repubblicano, la parola *Égalité* significa che la legge è uguale per tutti e le differenze per nascita o condizione sociale vengono abolite; ognuno ha il dovere di contribuire alle spese dello Stato in proporzione a quanto possiede. Il principio teoricamente era già presente nel concetto di Stato di diritto, ma con la Rivoluzione Francese venne praticamente messo in atto.

Fratellanza. Nella Dichiarazione dei diritti e doveri del cittadino, parte integrante e iniziale della Costituzione dell'anno III (1795), la Fraternité, terzo elemento del motto repubblicano, è definita così: «**Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi; fate costantemente agli altri il bene che vorreste ricevere.**» (Tratto da <http://it.wikipedia.org>) - Quest'ultimo punto è da confrontare con Confucio "Non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te" (ma anche Pittaco, Talete, Sesto Pitagorico, Isocrate, Epitteto) e con (Matteo 7,12): "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro ...", ma ancora più abbondantemente con (Gv 15, 12ss): "... ecco il mio comandamento: che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi".

Abbiamo riportato, nei successivi riquadri, i primi articoli della Costituzione fino al 98, ove sono collocati i basamenti etici della Repubblica e del ruolo che il pubblico impiego dovrebbe svolgere per garantire il corretto funzionamento dello Stato. Gli Uffici, nella loro più vasta accezione (*les bureaux*) non hanno la mera funzione di produrre un servizio, ma essenzialmente quella di esercitare le diverse funzioni dello Stato. Per esempio un Ufficio del Lavoro o l'AIFA³ (l'Agenda Italiana per il Farmaco), senza scomodare i soliti noti uffici fiscali o giudiziari. La missione istituzionale è quella della prevenzione (prevenire la disoccupazione e il disordine nel mondo del lavoro; prevenire abusi nella produzione e nella commercializzazione dei farmaci). Questa esigenza si contrappone a quella repressiva svolta dagli Organi della Giurisdizione penale. Poiché prevenire è meglio che reprimere, la P.A. dovrebbe ricevere una attenzione politica particolare e positiva. In realtà l'interesse è forte e costante, ma in senso negativo e ciò ha condotto alla neutralizzazione delle diverse realtà esistenti (rimanendo sempre nell'esempio citiamo come fenomeni: gli episodi di schiavitù a Rosarno, i roghi di Prato; lo scandalo dei vaccini pediatrici inutili o pericolosi, i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per i medicinali innovativi). Abbiamo avuto, infatti, ventuno anni di riforme con una produzione legislativa di circa 4,8 norme all'anno, pari presuntivamente a oltre 100 leggi o atti aventi forza di legge. Proviamo a verificare quante volte è stato modificato, corretto, ridotto ed ampliato una sola delle leggi sul p.i. privatizzato: il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*). Consultando l'elenco delle modifiche riportato negli ultimi due fogli della presente trattazione; dal 2001 al 2013 si contano esattamente cinquanta produzioni legislative (4,17 norme all'anno). Tutto questo per continuare ancora a discutere d'inefficienza, d'inefficacia, di corruzione e di concussione, avendo dimenticato i principi dell'imparzialità e del Buon Andamento dell'amministrazione (art. 97, 1° comma, della Costituzione). Rileggiamo, quindi, la Costituzione.

La prima virtù repubblicana è senza dubbio il lavoro che è citato quale fondamento della democrazia. Del lavoro, della sua rilevanza e della necessità di tutela se ne continua a parlare in vari passaggi della Carta costituzionale: 35. Tutela globale del lavoro; "cura la formazione e l'elevazione professionale del lavoro"; 36. Diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ad una esistenza libera e dignitosa (libertà e dignità); 37. Diritti uguali alla donna lavoratrice, in più tutela della sua funzione familiare (considerata essenziale) e protezione della madre e del bambino; 38. Diritto dell'inabile al mantenimento; diritto del lavoratore all'assistenza e alla previdenza; diritto per gli inabili e minorati all'educazione e all'avviamento professionale; 46. Riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

Il pubblico impiego è lavoro svolto a servizio della Nazione (art. 98) cui tutti possono accedere (art. 51) attraverso la regola del concorso (art. 97). In buona sostanza il legislatore ha previsto che gli Uffici, le cariche elettive (art. 51), il servizio militare (art. 52) siano "espressione di Popolo". La prima rilevanza costituzionale del pubblico impiego è, però, nell'articolo 28 dove sono indicate le responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici; più in generale tutti "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche **hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore ...**". Si usano qui dei vocaboli toccanti: chiunque eserciti una funzione pubblica (cioè per gli altri, per la collettività, per i meno abbienti e per i più deboli della società) deve essere disciplinato e per tutto ricevere l'onore.

³ "Un mostro burocratico potentissimo e malfunzionante che si chiama Aifa" - L'ESPRESSO 12/06/2013.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	
<p>1. Il lavoro e la sovranità popolare; 2. I diritti inviolabili dell'Uomo; 3. L'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e l'obbligo di rimuovere gli ostacoli e le situazioni di fatto; il pieno sviluppo della persona (da collegare alla sacralità del lavoro di cui all'articolo 1, come principale mezzo di realizzazione e sviluppo della personalità); in questo senso la soggettività del lavoratore nell'organizzazione politica economica e sociale del Paese; 4. Il lavoro è un diritto che deve realizzarsi nei fatti, ma deve essere proteso verso la società affinché migliori materialmente e spiritualmente (qui si parla addirittura della spiritualità); 5. L'indivisibilità della Repubblica e il riconoscimento delle autonomie; 6. la tutela delle minoranze linguistiche; 7 e 8. Lo sforzo di parificare tutte le confessioni religiose considerando la preminenza storica e sociale della Chiesa cattolica; 9. La promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio (i Padri costituenti avevano avvertito un pericolo in proposito) e del patrimonio storico e artistico della Nazione (per la prima volta si parla di Nazione, un vocabolo che da una parte allude ad una realtà extraterritoriale, ma dall'altra evoca i terribili concetti drammaticamente sviluppatasi poco prima con i disastri della 2a guerra mondiale. Si deve immaginare con quanta serenità equilibrio è stato trattato tale argomento, oggi schiavi come siamo dei luoghi comuni, non avremmo osato di pronunciare una simile parola). 10. L'Ordinamento giuridico e il diritto internazionale; la condizione dello straniero; I diritti inviolabili dell'Uomo (art. 2) hanno la prevalenza sulla condizione di straniero. 11. Il ripudio della guerra teso fino al punto di concepire la limitazione della sovranità. 12. la morfologia della bandiera repubblicana è inserita nei principi fondamentali; essa, quindi, non è mezzo di affermazione nazionalista, tantomeno segno di conquista, ma strumento di concordia e pace (qui ancora aleggia il concetto di spiritualità di cui all'art.4).</p>	<p>PRINCIPI FONDAMENTALI</p> <p>Artt. 1-12.</p>
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
<p>Art. 13 - la libertà personale è garantita dalla presenza dell'Autorità giudiziaria.</p>	<p>Art. 13.</p> <p>1. La libertà personale è inviolabile. 2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 4. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>
<p>14. Inviolabilità del domicilio; 15. Inviolabilità della corrispondenza (libertà di comunicazione e segreto epistolare).</p>	<p>Art. 14 e 15.</p>
<p>16. Libertà di circolazione e soggiorno nel Territorio nazionale (per la seconda volta si evoca il concetto di Nazione); 17. Diritto di riunione pacifica e senza armi; 18. Diritto di associazione.</p>	<p>CI SI RIVOLGE ESPRESSAMENTE AI CITTADINI.</p> <p>Artt. 16 - 18</p>
<p>19. Diritto di professare una fede religiosa, di farne propaganda e di esercitare il culto. 20. Divieto di limitazioni legislative e di gravami fiscali alle associazioni e istituzioni religiose; 21. Diritto di manifestazione del pensiero; libertà di stampa (con condizioni). 22. Divieto di privazione, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. 23. Riserva di legge per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali.</p>	<p>Artt. 19 - 23</p>

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (segue da artt. 13 - 23)

DIRITTI E FACOLTÀ GIURISDIZIONALI	
<p><u>L'interesse legittimo è una delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto italiano.</u> Si tratta della situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un soggetto nei confronti della pubblica amministrazione che esercita un potere autoritativo attribuitole dalla legge e consiste nella pretesa che tale potere sia esercitato in conformità alla legge. <u>Interesse legittimo di diritto privato.</u> Tradizionalmente, l'interesse legittimo si colloca nella fase dinamica dell'esercizio del potere pubblico e contrassegna la posizione del soggetto privato nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione che agisce come autorità. Nel sistema di diritto privato italiano, la figura dell'interesse legittimo ha stentato ad affermarsi a causa della centralità della categoria dei diritti soggettivi. Al principio del secolo scorso, in dottrina si negava l'ammissibilità di interessi legittimi al di fuori della sfera pubblicistica e si ravvisavano nell'area del diritto comune esclusivamente diritti soggettivi. Due autori, Chironi (Nuoro 1855, Torino 1918) e Abello, nel Trattato di diritto civile (Torino, 1904, vol. I, pag. 128 segg.) per la prima volta, studiando la struttura del diritto soggettivo ne individuavano gli elementi costitutivi (soggetto, oggetto, contenuto, tutela) ed evidenziarono che i soggetti privati possono ricevere tutela diretta o indiretta a seconda che il rapporto intercorra con un altro privato o con un'Amministrazione pubblica che agisce in veste di autorità. L'unica ipotesi individuata dai due Autori era nell'ambito dei rapporti familiari, laddove la legge attribuisce ai genitori determinati poteri da esercitare in veste di autorità privata nei confronti dei figli, per finalità di importanza collettiva e sociale. Nel 1921, Francesco Ferrara riprende la tesi elaborata da Chironi e ribadisce l'esistenza di situazioni protette in modo diretto e immediato, e di altre situazioni la cui tutela dipende da altri interessi di portata maggiore che trascendono la sfera del singolo. Un decennio più tardi, Carnelutti e Cammeo (1936) approfondiscono la visione processuale del problema ed affermano che gli interessi legittimi nel diritto privato, occasionalmente protetti così come nel diritto pubblico, godono di tutela se e nella misura in cui sono tutelati gli interessi altrui, con la conseguenza che l'azione giudiziale sarebbe inammissibile non per la mancanza di interesse processuale al ricorso, bensì per il difetto di una situazione protetta, ossia normativamente qualificata. Da http://it.wikipedia.org/wiki/Interesse_legittimo#Interesse_legittimo_di_diritto_privato -</p>	<p align="center">Art. 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
<p>25. Giudice naturale; punibilità in forza di legge; misure di sicurezza. 26. Estradizione. 27. Personalità della responsabilità penale; presunzione d'innocenza; umanità delle pene e loro finalità rieducativa; inammissibilità della pena di morte.</p>	<p>Artt. 25 - 27</p>
<p>Prima rilevanza costituzionale del pubblico impiego.</p>	<p align="center">Art. 28.</p> <p>1. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.</p>
RAPPORTI ETICO-SOCIALI	
<p>29. Diritti della famiglia, definita "società naturale" fondata sul matrimonio; 30. Diritto dovere dei genitori di educare i figli "anche se nati fuori del matrimonio"; 31. Tutela della famiglia, protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù; 32. Tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo (<i>non del cittadino</i>); riserva di legge per i trattamenti sanitari obbligatori; 33. Libertà per l'Arte e la Scienza (considerate come soggetti) e libertà d'insegnamento; 34. Universalità della Scuola; obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore; meritocrazia e sostegno economico da parte della Repubblica</p>	<p>Artt. 29 - 34</p>
TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI	
<p>35. Tutela globale del lavoro (vedi l'art. 1); "cura la formazione e l'elevazione professionale del lavoro". 36. Diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ad una esistenza libera e dignitosa (libertà e dignità)"; 37. Diritti uguali alla donna lavoratrice, in più tutela della sua funzione familiare (considerata <i>essenziale</i>) e protezione della madre e del bambino; 38. Diritto all'inabile al mantenimento; diritto del lavoratore all'assistenza e alla previdenza; <i>diritto</i> per gli inabili e minorati <i>all'educazione</i> e all'avviamento professionale; 4° comma - "ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato" (diretta imputabilità all'Organizzazione statale); libertà dell'assistenza privata.</p>	<p align="center">Ci si rivolge essenzialmente al lavoratore (cittadino o non cittadino).</p> <p align="center">Artt. 35 - 38</p>

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI	
<p><i>“I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 Cost., gravanti sull’organizzazione sindacale, sono rimasti disapplicati. Indubbiamente, ciò è frutto di un consenso generalizzato fra i poteri dello Stato. Sarebbe un errore pensare che “la colpa è dei sindacati” quando Parlamenti, Governi, Presidenti della Repubblica e soprattutto Giudici avrebbero ottenuto, se lo avessero voluto, il rispetto della Costituzione. Forse esisteva primordialmente, da parte della CGIL, la preoccupazione di vedersi istituzionalizzata come al tempo delle Corporazioni, ma questo sarebbe stato un timore infondato, vista la formulazione dell’articolo (previsione di una libertà positiva nel primo comma che introduce al pluralismo previsto nei commi successivi) che esclude la realizzabilità di una formazione corporativa, unica e non libera. Non sono giustificate neppure le perplessità di certi statisti, che prefiguravano una convergenza sindacale unitaria, sproporzionatamente forte, dotata di poteri erga omnes tali da contrastare seriamente le potestà statali. La regola, infatti, è ben scritta e si limita ai contratti collettivi i quali, per definizione, prevedono l’incontro di almeno due volontà. Il fatto è che è stato omissso un precetto costituzionale che in ogni caso avrebbe potuto essere legalmente modificato o abrogato; questo, però, paradossalmente ha realizzato (di fatto) proprio gli effetti che si temevano: la costituzione di un molosso sindacale oligarchico e non libero, alter ego del potere politico. Ma l’articolo 39 è un motore che può essere riavviato: la libertà sindacale, il pluralismo, la proporzionalità e l’erga omnes sono bilanciati e garantiti dalla registrazione e quindi dal riconoscimento, dalla personalità giuridica e dagli obblighi che ne conseguono, dalla democraticità degli statuti. Tutto questo condurrebbe ad un altro scenario sindacale rispetto a quello attuale: democrazia interna e ordine contabile [pubblicazione dei bilanci, ad esempio - N.d.R.]; libera concorrenza; rappresentanza unitaria e ripartizione delle prerogative in proporzione agli iscritti, separazione fra politica e sindacato e realizzazione degli interessi dei lavoratori”. [Dalla relazione del Segretario Generale al Congresso DIRPUBBLICA del 14 2 15/12/2013 - Muore lo Stato Senza la Pubblica Amministrazione].</i></p>	<p>Organizzazioni Sindacali e Diritto di sciopero</p> <p style="text-align: center;">Art. 39.</p> <p>1. L’organizzazione sindacale è libera. 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p> <p style="text-align: center;">Art. 40.</p> <p>Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.</p>
<p>41. Libertà dell’iniziativa economica privata; 42. distinzione fra la proprietà privata e quella pubblica; riconoscimenti e limiti alla proprietà privata.</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 41 e 42</p>
<p style="text-align: center;">Il preminente interesse generale nel mondo dell’economia e (in particolare) in quello delle imprese.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p>
<p>44. Sfruttamento del suolo; 45. Riconoscimento della funzione sociale della cooperazione; tutela e sviluppo dell’artigianato; 46. Riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende; 47. Incoraggiamento e tutela del risparmio; 2° comma <i>“Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.</i></p>	<p style="text-align: center;">Artt. 44 - 47</p>
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI	
<p>48. Cittadini, uomini e donne, sono elettori; 49. Diritto di associarsi in partiti politici; 50. Facoltà di tutti i cittadini di rivolgere petizioni alla Camere.</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 48 - 50</p>
<p>I pubblici Uffici sono espressione di popolo (vedi il precetto del concorso sancito al 3° comma dell’articolo 97). Allo stesso modo sono concepite le funzioni elettive.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p>Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁴. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.</p>

⁴ Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

CONTINUA RAPPORTI POLITICI DEL TITOLO IV	
52. Difesa della Patria concepita come sacro dovere e servizio militare obbligatorio concepito anch'esso come espressione di Popolo.	Art. 52
Concetto di capacità contributiva; criterio della progressività.	Art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
SI RIVOLGE AI CITTADINI	Art. 54
1° c. Dovere di fedeltà alla Repubblica; dovere di osservare la Costituzione e le Leggi. 2° c. Dovere di adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina e onore.	Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I - IL PARLAMENTO SEZIONE I -LE CAMERE.	
Riserva di legge⁵.	Omissis 55 - 68 Art. 69 I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Riserva di legge per l'assegno e la dotazione del Presidente.	Omissis 70 - 83 Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
TITOLO III (Omissis: IL GOVERNO - SEZIONE I - Il Consiglio dei ministri - artt. 92 - 96) SEZIONE II LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	
	Omissis 85 - 96 Art. 97 Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico ⁶ . I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
	Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

⁵ La **riserva** di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La *riserva di legge* ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento come previsto dall'articolo 70.

⁶ Comma così premesso dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Vedi anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

Cosa è stato tolto al pubblico impiego?

1. Sono stati cancellati dalle leggi i diritti ma sono aumentati i doveri, gli obblighi e gli oneri. I primi sono stati affidati alla contrattazione collettiva la quale, però, essendosi posta fuori dal dettato costituzionale, non dà alcuna garanzia. La ragione risiede nel fatto che la funzione paralegislativa che è assegnata ai soggetti stipulanti un contratto collettivo non è controbilanciata dalle garanzie previste dall'articolo 39 della Costituzione che non è mai stato applicato. Del resto i negoziati ARAN/Sindacati hanno abbondantemente dimostrato di non essere in grado di gestire il pubblico impiego, né di garantirgli il ruolo che la Costituzione gli ha assegnato (vedi sopra).
2. Il complesso sistema leggi/contratti ha spogliato il pubblico impiego (dirigenti e non dirigenti) del diritto ad una carriera, intesa quale percorso precostituito (magari improbabile ma possibile) di miglioramento professionale, giuridico ed economico. In altri termini ciò che è una caratteristica del genere umano "*la tensione verso il progresso*" è stata negata al pubblico impiego.
3. Per ciò che concerne la giurisdizione, è stata realizzata una vera e propria sottrazione di tutela. Di fatto è preclusa al pubblico impiegato una tutela piena e certa dell'interesse legittimo che, invece, dovrebbe essere garantita dall'articolo 24 della Costituzione. Il pubblico impiegato, infatti, è il solo lavoratore che dipende da un Ente pubblico ed in tale qualità è titolare di un interesse legittimo la cui tutela (in generale) è demandata al Giudice amministrativo. L'art. 63 del D.Lgs 165/2001 devolve, però, tutte le controversie relative al rapporto di lavoro pubblico al Giudice del Lavoro il quale, storicamente, è giudice dei diritti e non degli interessi. D'altro canto il concetto solo dottrinario di "interesse legittimo di diritto privato" non solo non ha applicazione concreta, ma è anche sostanzialmente diverso da quello classico, ancorato ai vizi dell'atto amministrativo.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. D.P.R. 16.04.2013 n° 62 , G.U. 04.06.2013

Il provvedimento, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Tra le disposizioni del codice le principali sono:

1. il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
2. la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
3. la comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistono con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
4. l'obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
5. la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale);
6. il rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;
7. gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all'interno dell'organizzazione amministrativa;
8. per i dirigenti, l'obbligo di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni che svolgono; l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti.

È infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.

(Altalex, 5 giugno 2013)

Tutto il sistema previgente si sgretola dopo tangentopoli e con l'Istituzione delle Regioni, si passa da un concetto unitario di P.A. a quello disgregato di "Pubbliche Amministrazioni" con la polverizzazione degli uffici.

Evoluzione del Codice di comportamento.

Mentre nella Costituzione e nel DPR 10/01/197, n. 3 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*) si parla di "pubblici impiegati", nei codici ci si rivolge a "dipendenti" e a "dirigenti". Eppure nell'espressione "pubblico impiegato" potevano ben ricomprendersi anche i dirigenti che, con varie astrazioni, ora sono considerati lavoratori dipendenti, ora datori di lavoro. Non influenza su questo discorso il fatto che la legge sulla dirigenza (DPR n. 478/1972) sia sorta in data successiva alla Costituzione e al citato DPR 3/57, anzi ... - è chiaro che si è voluta esaltare la natura privatistica del "rapporto di servizio" nella P.A. incuranti di realizzare ossimori e cacofonie come ad esempio si legge nei codici di comportamento (DM 31/03/1994, Articolo 2, Comma 6: **Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza**, ...). In realtà la funzione del pubblico impiego poggia soprattutto su un binomio essenziale da graduare a seconda della posizione e del ruolo rivestiti dal soggetto: **autonomia/responsabilità**. Un concetto rafforzato dalla L.241/'90 e che non è di derivazione privatistica. L'impegno etico del lavoratore è ancorato alla diligenza, all'obbedienza e alla fedeltà nei confronti del datore di lavoro, dell'impresa e (per ultimo) della produzione nazionale⁷ ma non altro.

Come si evince dal riquadro sottostante, dal 1994 al 2000, hanno visto la luce ben due "Codici di comportamento" che non avevano una rilevanza disciplinare diretta rinviando ai contratti la codificazione delle violazioni e delle relative sanzioni. Allo stesso tempo, nel 2001, il D.Lgs 165 prevedeva, quale norma generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la produzione di un ulteriore codice di comportamento che poi venisse recepito dalla contrattazione. Sostanzialmente tali norme indirette non avevano funzionato soprattutto perché il Personale non li ha mai interiorizzati **non avendo partecipato in alcun modo alla loro elaborazione**. In buona sostanza non hanno avuto una funzione specifica. Diversamente, con il D.Lgs 150 del 27/10/2009, il Ministro Brunetta riscrive un'intera parte del d.lgs 165 introducendo un procedimento disciplinare e alcune fattispecie particolarmente gravi stabilendone la diretta imperatività e l'inderogabilità da parte della contrattazione, lasciando ad essa una mera funzione di completamento. Successivamente, con la L. 190 del 6/11/2013 (detta anticorruzione) introduce degli ulteriori cambiamenti al D.Lgs 165 stabilendo che il nuovo codice di comportamento (il 3°) che dovrà essere emanato dal Governo assurgerà a norma imperativa e inderogabile le cui violazioni costituiranno fonte di responsabilità disciplinare. Detto novello codice vede la luce con il D.P.R. 62 del 16/04/2013.

Stupisce il fatto che per il Personale contrattualizzato sono stati emanati (dal 1994 ad oggi) ben 6 provvedimenti tutti ricchi di fattispecie e particolari, mentre per gli altri pubblici impiegati sottratti alla privatizzazione (che nella logica della riforma privatistica degli anni '90 sarebbero maggiormente esposti) le disposizioni assurgono a "*principi di comportamento*"; per magistrati e avvocati dello Stato sono "*... gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti ...*".

Nell'ordinamento diplomatico si applica il DPR del 1957. Perché?

Si tratta di funzioni più importanti e/o più delicate di quelle fiscali o di quelle dell'amministrazione giudiziaria o di quelle scolastiche? Oppure è più agevole gestire le prime in un modo e le altre diversamente? Abbiamo avuto dei buoni risultati? Tutta la disciplina ha connotati repressivi che, lungi dal debellare i difetti, affligge le virtù. Eppure il D.Lgs 165/2001 esplicita nel suo titolo il concetto della "*razionalizzazione*".

⁷ **CODICE CIVILE - Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro** "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende". **Art. 2105. Obbligo di fedeltà** "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio". **Art. 2106. Sanzioni disciplinari**

"L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione".

Data	Oggetto	Note
31/03/1994	DM - Decreto del Ministro per la funzione pubblica - " <i>Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i> " (Pubblicato in G.U. 28/06/1994, n. 149).	Rilevanza disciplinare indiretta, poiché la fonte primaria doveva rimanere il contratto.
28/11/2000	DM - Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica - " <i>Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i> " (Pubblicato in GU 10/04/2001, n. 84).	1) Idem c.s.; (art. 1, c. 2, i contratti individueranno norme di coordinamento).
30/03/2001	D.Lgs 165 (<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>).	Demanda ai contratti (vedi il comma 3 della stesura originaria dell'articolo 54). ⁸
Complessivamente vengono riscritti e abrogati una serie di articoli che potrebbero costituire un vero e proprio "Capo" a se stante del d.lgs 165/2001		
27/10/2009	D.Lgs 150 (<i>Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni</i>).	L'art. 68 riscrive l'art. 55/165 che stabilisce l'imperatività delle norme disciplinari, non derogabili dalla contrattazione, facendo espresso divieto alla contrattazione di reintrodurre l'impugnazione interna delle sanzioni prevista dall'abrogato art. 56/165. L'art. 69 introduce gli artt. 55 bis/165 sul procedimento disciplinare, il 55 ter/165 per i rapporti con il procedimento penale, il 55 quater/165 sul licenziamento disciplinare che è regolato a parte e in modo speciale, il 55 quinquies/165 sulle false attestazioni, il 55 sexies/165 sulle condotte pregiudizievoli, il 55 septies/165 dei controlli sulle assenze, il 55 octies/165 sulla permanente inidoneità psicofisica, il 55 novies/150 sull'identificazione del personale a contatto con il pubblico. L'art. 72, c. 1, abroga (fra l'altro) l'art. 56/165 <i>sul regime interno d'impugnazione delle sanzioni</i>
06/11/2012	Legge 190 (<i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i>).	Articolo 1, comma 44 - Il codice disciplinare assurge a norma imperativa che sovrasta i contratti (3° c. del novellato articolo 54/150). Articolo 1, comma 51 - È introdotto l'art. 54 bis/150 che istituisce la tutela del dipendente che segnala illeciti.
16/04/2013	DPR 62 " <i>Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> " (Pubblicato nella GU n.129 del 4 giugno 2013).	Diretta rilevanza disciplinare. Le violazioni sono lesive di tutti i cittadini.

⁸ **Articolo 54 Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 (stesura originaria sostituita dall'art. 1 comma 44 della L 190 del 6/11/2012).**

- Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
- Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
- Le pubbliche amministrazioni formulano all'Aran indirizzi**, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, **affinché il codice venga recepito nei contratti**, in allegato, **e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare**.
- Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. **In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.**
- L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
- Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
- Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.

Due norme problematiche

Art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 4 del DPR 16/04/2013, n. 62 (Regali, compensi e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

“Per combattere la corruzione nella Pa non basta proteggere chi la denuncia”

www.linkiesta.it/print/136120 1/3

Argomenti: Published on Linkiesta.it (<http://www.linkiesta.it>)

Home > “Per combattere la corruzione nella Pa non basta proteggere chi la denuncia”

L'art. 51 della legge anticorruzione che entra in vigore domani protegge i dipendenti pubblici che denunciano gli illeciti. Una norma che, per il magistrato Piercamillo Davigo, non basta ad estirpare la corruzione. Per farlo sono necessarie «operazioni sotto copertura come con il traffico d'armi e di stupefacenti».

Antonio Vanuzzo

«È soltanto fumo negli occhi». Piercamillo Davigo è tranchant sulla legge anticorruzione che entra in vigore domani. Ex membro del pool di Mani Pulite con Di Pietro e Gherardo Colombo, Davigo attualmente è consigliere della Corte di Cassazione. Tra le varie mancanze della normativa, tra cui il falso in bilancio e l'autoriciclaggio, c'è un altro aspetto verso cui il magistrato è critico: l'art. 51, che si riferisce alla tutela del dipendente pubblico che commette illeciti. Il testo, infatti, prevede che:

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' inserito il seguente: “Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1° comma. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Teoricamente, la misura – ben nascosta all'interno della legge – dispone la protezione del dipendente pubblico che denuncia illeciti o episodi di corruzione. Non solo. Il secondo comma, infatti, prevede che: “2° comma - Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato”

«I pubblici dipendenti hanno già l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria di eventuali violazioni e abusi da parte della Pa nell'esercizio delle loro funzioni», spiega Davigo a Linkiesta, osservando: «Se un dipendente pubblico non denuncia, commette un reato. Nessuno però sarà mai così stupido da licenziarlo esplicitamente perché ha sporto denuncia per abuso d'ufficio o favoreggiamento, per questo motivo ritengo sia una norma inutile».

C'è poi la questione dell'anonimato del denunciante, che per Davigo non regge quando la denuncia riguarda fattispecie di rilevanza penale, come la corruzione. E sicuramente nei processi la difesa del dipendente pubblico imputato chiederà nome e cognome di chi lo ha messo nei pasticci. Insomma: «I dipendenti pubblici sanno bene che se non denunciano finiscono sotto processo per omessa denuncia», dice il magistrato. Che fare allora per estirpare la corruzione, che secondo i calcoli della Banca mondiale, citati dal ministro Paola Severino, ci costano tra il 2 e il 4% del Pil ogni anno? «Sono necessarie operazioni di polizia sotto copertura come quelle per la lotta alla droga, alla pedopornografia o al traffico d'armi, tutto il resto è inutile», nota ancora Davigo. Operazioni che necessitano di uomini e soprattutto di una dotazione finanziaria che le forze dell'ordine non hanno».

Espressione di Popolo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI - CAPO I - Classificazione delle carriere - Stato giuridico.		
Art. 1. (Distinzione delle carriere) A. carriere direttive; B. carriere di concetto; C. carriere esecutive; D. carriere del personale ausiliario.	Art. 2. (Requisiti generali) 1. cittadinanza italiana; 2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; 3. <u>buona condotta</u> ; 4. idoneità fisica all'impiego. Al 6° comma, gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini.	Art. 3. (Concorsi di ammissione) L'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali , salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. Vedi l'art. 97, 3° comma della Costituzione.
Art. 5. (Riserva dei posti e preferenze) Sono considerati una serie di valori attinenti soprattutto ai recenti fatti di guerra, ma anche: ~ coloro che hanno superato i corsi della SSPA istituita con il successivo art. 150; ~ i coniugati con riguardo al numero dei figli. E poi: "A parità di titoli, la preferenza è determinata: a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato; c) dall'età ⁹ ".		
TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI CAPO I - Doveri		
Art. 11. (Promessa solenne e giuramento) "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione per il pubblico bene ¹⁰ ". Art. 12 (obbligo di residenza)	Art. 13. (Comportamento in servizio) 1. L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene¹¹ . 2. L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione¹² , di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi¹³ e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere. 3. Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio. 4. Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione . 5. Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico¹⁴ . 6. Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni¹⁵ .	

⁹ Vedi il concetto di minore età.

¹⁰ Il riferimento al pubblico bene.

¹¹ L'interesse dell'Amministrazione è ammesso per il pubblico bene.

¹² Vedi il 1° comma dell'articolo 98 della Costituzione.

¹³ Dovere di osservare la Costituzione e le leggi.

¹⁴ Trattazione degli affari tempestivamente e secondo l'ordine cronologico.

¹⁵ La condotta fuori dall'Ufficio, vedi art. ... del Codice di comportamento.

Continua CAPO I del TITOLO II - Doveri

<p>Art. 14. (Orario di servizio) - Art. 15. (Segreto d'ufficio) 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio¹⁶ e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi. 2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio¹⁷.</p>		
<p>Art. 16. (Dovere verso il superiore) 1. L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. 2. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato. 3. <i>Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al ministro¹⁸, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.</i> 4. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.</p>		
<p>Art. 17. (Limiti al dovere verso il superiore) 1. L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. 2. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. 3. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.</p>		
<p>TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI CAPO II - Responsabilità</p>		
<p>Art. 18. (Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione)</p>	<p>Art. 19. (Giurisdizione della Corte dei conti)</p>	<p>Art. 20. (Obbligo di denuncia)</p>
<p>Art. 21. (Responsabilità dell'agente contabile)</p>	<p>Art. 22. (Responsabilità verso i terzi) 1. L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. 2. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.</p>	

¹⁶ Vedi il codice deontologico

¹⁷ Confronta con la L.241/90.

¹⁸ Whistleblowing?

Continua CAPO II del TITOLO II - Responsabilità

<p>Art. 23. (Danno ingiusto) 1. È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. 2. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento¹⁹.</p>		
<p>Art. 24. (Responsabilità degli organi collegiali)</p>	<p>Art. 25. (Diffida) Art. 26. (Inesecuzione del giudicato amministrativo) Art. 27. (Comunicazione della diffida)</p>	<p>Art. 28. (Esclusione della responsabilità verso i terzi) Art. 29. (Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi) Art. 30. (Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi)</p>
<p align="center">CAPO III del TITOLO II - Diritti</p>		
<p>Art. 31. (Funzioni - Qualifica)</p>	<p>Art. 32. (Trasferimenti)</p>	<p>Art. 33. (Trattamento economico - Assistenza Miglioramento professionale)</p>
<p>Art. 34. (Diritti derivanti da invenzione industriale)</p>	<p>Art. 35. (Riposo settimanale) Art. 36. (Congedo ordinario) Art. 37. (Congedo straordinario)</p>	<p>Art. 38. (Congedo straordinario per richiamo alle armi) Art. 39. (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario) Art. 40. (Trattamento economico durante il congedo) Art. 41. (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio)</p>

¹⁹ Responsabilità per danno da omissione o ritardo di atti dovuti.

Le norme etiche ottenute scritte e ottenute da DIRPUBBLICA.

- l'articolo 8 del D.L. 437/96 (norma anticorruzione nel Ministero delle Finanze);
- l'ottenimento del 2° comma dell'articolo 71 della legge 300/1999 (previsione del regolamento sull'autonomia e l'indipendenza tecnica del Personale delle Agenzie fiscali);

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario. (convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556)

Art. 8.

Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, **((direzioni centrali,))** servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18 (G.U. 27/2/2002, n. 49).

Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Titolo così corretto con Comunicato 19 marzo 2002 in Gazz. Uff. 19 marzo 2002, n. 66).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto OMISSIS

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

---- 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro.

2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

---- 2. Condizioni di organizzazione e funzionamento.

1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attività di formazione ed aggiornamento permanente, nonché un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei.

2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attività posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalità acquisite.

3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilità di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilità dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attività lavorativa ad esse connessa.

4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di molestie o comportamenti lesivi della dignità e professionalità dei dipendenti, preconstituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.

---- 3. **Indipendenza e autonomia tecniche del personale.**

1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria.

2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza.

3. Il dipendente non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.

4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attività di servizio.

5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.

6. Il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali.

---- 4. Incompatibilità e conflitto di interessi.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.

2. Al personale delle agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle

attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale.

---- 5. Rapporti con i mezzi di informazione.

1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.

---- 6. Monitoraggio.

1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro è informato il Ministro.

Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165

Aggiornato all'8/11/2013

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

Testo aggiornato e coordinato con le seguenti leggi:

DL 12 settembre 2013, n. 104..... convertito con L 8 novembre 2013, n. 128	(art. 29)
DL 31 agosto 2013, n. 101..... convertito con L 30 ottobre 2013, n. 125	(art. 7, art. 19, art. 23-bis, art. 35, art. 36, art. 53, art. 55-septies, art. 60)
L 6 agosto 2013, n. 97	(art. 38)
DPR 16 aprile 2013, n. 70	(art. 7-bis, art. 28, art. 52)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33	(art. 40 bis)
L 24 dicembre 2012, n. 234	(art. 32)
L 24 dicembre 2012, n. 228	(art. 7, art. 35)
L 23 novembre 2012, n. 215	(art. 57)
L 6 novembre 2012, n. 190.....	(art. 35 bis, art. 53, art. 54, art. 54 bis)
DL 6 luglio 2012, n. 95	(art. 5, art. 6, art. 15, art. 16, art. 17bis, art. 23)
Convertito con L 7 agosto 2012, n. 135	
L 22 marzo 2012, n. 38.....	(art. 42, art. 50bis)
DL 2 marzo 2012, n. 16..... convertito con L 26 aprile 2012, n. 44	(art. 19)
DL 9 febbraio 2012, n. 5..... convertito con L 4 aprile 2012, n. 35	(art. 38)
L 12 novembre 2011, n. 183.....	(art. 33)
DL 13 agosto 2011, n. 138..... convertito con L 14 settembre 2011, n. 148	(art. 19, art. 30)
DLgs 1 agosto 2011, n. 141.....	(art. 19)
DL 6 luglio 2011, n. 98..... convertito con L 15 luglio 2011, n. 111	(art. 55 septies)
DL 29 dicembre 2010, n. 225..... convertito con L 26 febbraio 2011, n. 10	(art. 1)
L 4 novembre 2010, n. 183.....	(art. 1, art.7, art. 30, art. 57, art. 65, art. 66)
DL 31 maggio 2010, n. 78	(art. 19 comma 1 ter)
convertito con L 30 luglio 2010, n. 122	

Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150.....	<u>(art. 2, art. 5, art. 6, art. 9, art. 16, art. 17, art. 19, art. 21, art. 22, art. 23, art. 23-bis, art. 24, art. 28, art. 28-bis, art. 29-bis, art. 30, art. 33, art. 35, art. 40, art.40-bis, art. 41, art. 43, art. 45, art. 46, art. 47, art. 47-bis, art. 48, art. 49, art. 52, art. 53, art. 55, art. 55 bis-novies, art. 60, art. 70)</u>
DL 1 luglio 2009, n.78 convertito con L 3 agosto 2009, n.102.....	<u>(art. 7, art. 36)</u>
L 18 giugno 2009, n. 69.....	<u>(art. 6 bis, art. 7)</u>
L 4 marzo 2009, n. 15.....	<u>(art. 2)</u>
DL 25 giugno 2008, n. 112..... convertito con L 6 agosto 2008, n.133	<u>(art. 7, art. 36, art. 47, art. 53)</u>
L 24 dicembre 2007, n. 244.....	<u>(art. 4, art. 7, art. 35, art. 36)</u>
L 27 dicembre 2006, n. 296.....	<u>(art. 47)</u>
DL 3 ottobre 2006, n.262..... convertito con L 24 novembre 2006, n.286	<u>(art.19)</u>
DL 4 luglio 2006, n.223..... convertito con L 4 agosto 2006, n.248	<u>(art.7, art.24, art.53)</u>
DL 10 gennaio 2006, n.4..... convertito con L 9 marzo 2006, n.80	<u>(art.6, art.35, art.36)</u>
L 23 dicembre 2005, n. 266.....	<u>(art.35)</u>
DL 30 settembre 2005, n.203..... convertito con L 2 dicembre 2005, n.248	<u>(art.60)</u>
L 28 novembre 2005, n.246.....	<u>(art.19, art.30)</u>
DL 13 ottobre 2005, n.217.....	<u>(art.21)</u>
L 27 luglio 2005, n. 154.....	<u>(art.3)</u>
DL 30 giugno 2005, n.115..... convertito con L 17 agosto 2005, n.168	<u>(art.17 bis, art.19, art.23 , art.60)</u>
DL 7 gennaio 2005, n.7..... convertito con L 31 marzo 2005, n.43	<u>(art.23 bis, art.30, art.34, art.34 bis , art.53 , art.70)</u>
L 30 dicembre 2004, n.311.....	<u>(art. 35, art.40 , art.61 , art.63 bis)</u>
DL 29 novembre 2004, n. 280 (non convertito)	<u>(art.23)</u>
L 30 settembre 2004, n.252.....	<u>(art.3)</u>
DL 28 maggio 2004, n.136 convertito con L 27 luglio 2004, n.186.....	<u>(art.23, art.24, art.28)</u>
L 24 dicembre 2003, n.350.....	<u>(art.19)</u>
L 29 luglio 2003, n.229.....	<u>(art.28, art.40)</u>
DL 3 luglio 2003, n.173.....	<u>(art.41)</u>
DL 30 giugno 2003, n.196.....	<u>(art.2, art.58)</u>
L 16 gennaio 2003, n.3.....	<u>(art.7 bis, art.34 bis, art.40 bis)</u>
L 27 dicembre 2002, n. 289.....	<u>(art.19, art.28)</u>
L 15 luglio 2002, n.145.....	<u>(art.1, art.15, art.17, art.17 bis, art.19, art.21, art.22, art.23, art.23 bis, art.28, art.50, art.53)</u>
L 28 dicembre 2001, n.448.....	<u>(art.40 bis, art.47 , art.70)</u>